2026

Procedura “Whistleblowing”

adottata ai sensi del D. Lgs. 10/3/2023 n. 24 per la presentazione e la gestione delle segnalazioni di violazione

FIMAUTO S.P.A.
sede legale: Via del Lavoro n. 19, Bussolengo (VR)
C.F. e P.IVA 01271240234 - Cap. Soc. Euro 2.000.000,00 i.v
PEC fimauto@legalmail.it – Tel. 045 6767787

FIMAUTO S.P.A.

approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 16/10/2026

Premessa 2
1. Definizioni 2
2. Riferimenti normativi 3
3. Le Segnalazioni 3
3.1. Che cosa segnalare 3
3.2. Chi può segnalare 3
3.3. I soggetti tutelati 4
3.4. Esempi di azioni, fatti e condotte che possono essere segnalate 4
3.5. Contenuto della Segnalazione e Segnalazioni anonime 4
3.6. Segnalazioni non ricomprese nella procedura 5
4. Tipi di Segnalazione 5
4.1. La segnalazione interna 5
4.2. La segnalazione esterna 5
4.3. La Divulgazione pubblica 6
4.4. La Denuncia all'Autorità giudiziaria 6
5. Presentazione e gestione della segnalazione interna 6
5.1. Presentazione della Segnalazione interna 6
5.2. Ricezione e avviso di ricevimento della Segnalazione 7
5.3. Valutazione preliminare e classificazione della Segnalazione 7
5.4. Fase di verifica e indagini interne 7
5.5. Conclusione della fase di verifica e riscontro al Segnalante 8
5.6. Informativa periodica 8
5.7. Segnalazione rilevante e trattabile riguardante i vertici aziendali 8
5.8. Archiviazione e conservazione della Segnalazione 8
6. Le misure di protezione previste 8
6.1. Tutela della riservatezza del Segnalante 9
6.2. Tutela della riservatezza del Segnalato 9
6.3. Ulteriore tutela della riservatezza del segnalato e tutela della riservatezza degli altri eventuali soggetti coinvolti nel processo di segnalazione 10
6.4. Trattamento dei dati personali 10
7. Formazione e Informazione 11
8. Violazione della procedura 11
9. Sistema sanzionatorio 11
10. Aggiornamento della procedura 11

Premessa

Il Decreto Legislativo n. 24/2023, emesso in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, include in un unico testo normativo il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo (c.d. *whistleblowing*).
Coordinando diritto europeo e diritto nazionale, è stato introdotto un sistema integrato di regole con l'obiettivo di **incentivare le segnalazioni di illeciti che pregiudichino l'interesse pubblico o l'integrità degli enti**.
Per garantire la tutela della libertà del segnalante, rafforzare la legalità e la trasparenza, quindi la prevenzione dei reati, sono previsti:

- il **diritto di protezione del segnalante** (con riservatezza e divieto di atti ritorsivi),
- **obblighi organizzativi** per gli enti (istituzione di un canale di segnalazione interno, istruzioni per l'utilizzo del canale di segnalazione esterno e procedure a garantire la riservatezza).

La presente procedura disciplina la gestione delle segnalazioni e prevede le forme di tutela che vengono garantite all'autore della segnalazione, per prevenire e contrastare comportamenti e condotte illecite che violino specifiche disposizioni europee e nazionali.
Chi si trova ad essere testimone di un comportamento illecito, anche solo potenzialmente dannoso, pure solo in termini reputazionali, per la FIMAUTO S.P.A. e/o l'intera collettività, può segnalarlo alla Società senza il rischio di subire ritorsioni.

1. Definizioni

Nel presente documento si adottano le seguenti definizioni:

- **Procedura**: la presente procedura.
- **Società**: FIMAUTO S.P.A..
- **Segnalazione**: la comunicazione scritta o orale di informazioni sulle violazioni.
- **Segnalazione anonima**: qualsiasi segnalazione da cui non è possibile ricavare l'identità del Segnalante.
- **Violazione**: comportamento, atto od omissione che lede l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato ai sensi della normativa.
- **Informazioni sulle violazioni**: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere.
- **Segnalante**: la persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni.
- **Segnalato**: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione alla quale la violazione è attribuita o nella quale è implicata.
- **Gestore della segnalazione** o **Gestore**: soggetto esterno e autonomo, che si occupa della gestione delle segnalazioni per conto di FIMAUTO S.P.A., nella persona del Dott. Luca Calabrese.
- **A.N.AC.**: Autorità Nazionale Anticorruzione.
- **Segnalazione interna**: la comunicazione presentata tramite il canale di segnalazione interno.
- **Portale**: piattaforma informatica utilizzata da FIMAUTO S.P.A., accessibile tramite link https://wb-fimautogemelli.appmynet.it/ ed utilizzabile per effettuare le segnalazioni interne.
- **Segnalazione esterna**: la comunicazione, scritta o orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterno, al ricorrere delle condizioni previste dalla norma[1].
- **Divulgazione pubblica**: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni, tramite la stampa o mezzi elettronici o mezzi in grado di raggiungere un numero elevato di persone, al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa[2].
- **Seguito**: l'azione intrapresa dal Gestore della segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate/da adottare.
- **Riscontro**: comunicazione al Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

[1] art. 6 D. Lgs. n.24/2023 (Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna)
[2] art. 15 D. Lgs. n.24/2023 (Divulgazioni pubbliche)

- **Contesto lavorativo**: le attività lavorative nelle quali un soggetto acquisisce informazioni sulle violazioni e potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione.
- **Ritorsione**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

2. Riferimenti normativi

- Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. direttiva Whistleblowing), disponibile qui
- Decreto Legislativo n. 24 del 2023, disponibile al link qui
- Linee guida relative alle procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, predisposte da A.N.AC., disponibili qui
- Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation, c.d. GDPR), disponibile qui
- Decreto Legislativo n. 196/2003, codice in materia di protezione dei dati personali (c.d. Codice privacy), disponibile qui

3. Le Segnalazioni

3.1. Che cosa segnalare

Il Segnalante comunica informazioni relative a **Violazioni**, ovvero comportamenti, atti od omissioni che siano idonei a ledere l'interesse pubblico o l'integrità della Società. Questa ampia formulazione viene poi circoscritta ad un elenco di violazioni che possono essere distinte in tre categorie:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi a **specifici settori**: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- violazioni di **disposizioni europee** che consistono in: atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; atti ed omissioni riguardanti il mercato interno; atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra richiamati;
- violazioni di **disposizioni nazionali** che consistono in: **illeciti amministrativi, contabili, civili o penali**; **condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**.

Le Segnalazioni possono riguardare violazioni già commesse ovvero che si ritiene possano esserlo, sulla base di elementi concreti, precisi e concordanti, ovvero le condotte rivolte ad occultarle.

3.2. Chi può segnalare

Le persone fisiche che possono fare la Segnalazione di Violazione, a cui si applicano le tutele di seguito illustrate, sono: i dipendenti[3] della Società; i lavoratori autonomi, i collaboratori[4], i prestatori d'opera,

[3] Sono compresi i rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, tempo determinato, somministrazione, apprendistato, lavoro accessorio, i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali

[4] Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del codice di procedura civile, per esempio ".. rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (..) ad esempio, avvocati, ingegneri (..) che prestano la loro attività lavorativa per un soggetto del settore privato organizzandola autonomamente (rapporto parasubordinato). - Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015. Si tratta - ai sensi del co. 1 della citata norma - delle collaborazioni organizzate dal committente che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente. Ciò vale anche qualora le modalità di esecuzione delle prestazioni siano realizzate mediante piattaforme digitali.

i liberi professionisti e i consulenti; i lavoratori o i collaboratori di fornitori e terze parti; le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche in caso di funzioni esercitate in via di mero fatto; gli azionisti.

3.3. I soggetti tutelati

La tutela del **Segnalante** si applica nel corso di rapporto di lavoro, anteriormente o successivamente alla sua costituzione, anche durante il periodo di prova e dopo il suo scioglimento.
Altre persone, fisiche o giuridiche, del medesimo contesto lavorativo, pur non effettuando direttamente la segnalazione, godono di tutela in caso di coinvolgimento nella segnalazione, quali:

- il **Facilitatore**, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata[5];
- le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che siano legate allo stesso da uno stabile **legame affettivo o di parentela** entro il quarto grado;
- i **colleghi** del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che abbiano con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- l'Ente di proprietà del Segnalante o presso il quale lavora, o che opera nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

3.4. Esempi di azioni, fatti e condotte che possono essere segnalate

Al fine di agevolare l'identificazione dei fatti che possono essere oggetto di segnalazione, si presentano di seguito alcuni esempi di condotte e/o comportamenti:

- scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua;
- smaltimento illecito di rifiuti pericolosi;
- violazione in materia di concorrenza e aiuti di Stato;
- falsificazione, alterazione, distruzione, occultamento di documenti;
- irregolarità amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali o nella formazione del bilancio di esercizio;
- dazione di una somma di denaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio come contropartita per l'esercizio delle sue funzioni (p.e. agevolazione di una pratica) o per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (p.e. mancata elevazione di un verbale di contestazione per irregolarità fiscali);
- fornire o promettere denaro, beni, servizi o altro beneficio volti a corrompere un fornitore o cliente;
- accordi con fornitori o consulenti per far risultare come eseguite prestazioni inesistenti;
- falsificazione di documentazione, p.e. di note spese, allo scopo di creare provviste per attività illegali;
- scaricare software non autorizzato, ovvero privo di licenza;
- malfunzionamento di un macchinario per mancata manutenzione periodica che possa determinare un infortunio;
- furto di merci o beni aziendali;
- molestie sessuali;
- utilizzo della propria autorità per intimidire o rimproverare o costringere i colleghi ad attività improprie.

Nel caso di **dubbi** che una condotta sia legittima o meno, ci si può rivolgere al Gestore delle segnalazioni.

3.5. Contenuto della Segnalazione e Segnalazioni anonime

[5] A titolo esemplificativo, il facilitatore potrebbe essere il collega dell'ufficio del segnalante o di un altro ufficio che lo assiste in via riservata nel processo di segnalazione. Il facilitatore potrebbe essere un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome e per suo conto, senza spendere la sigla sindacale. Se, invece, assiste il segnalante utilizzando la sigla sindacale, lo stesso non riveste il ruolo di facilitatore.

Le Segnalazioni devono includere una descrizione dettagliata dei fatti ed eventuali documenti a supporto delle stesse, al fine di consentire un'adeguata comprensione e valutazione della loro attendibilità.
Non sono pertanto ricomprese tra le informazioni segnalabili le notizie prive di fondamento, i meri sospetti, le informazioni che sono già di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite sulla base di semplici supposizioni o voci.
La segnalazione deve **descrivere l'accaduto**, con una chiara e completa descrizione del fatto, con indicazione del tempo e luogo di accadimento.
La Società accetta anche **Segnalazioni anonime**, purché circostanziate, precise e dettagliate. Il Gestore delle segnalazioni ne valuterà l'attendibilità e se darvi seguito.

3.6. Segnalazioni non ricomprese nella procedura

Non possono essere oggetto di segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere personale che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o con i propri superiori.
È vietato l'invio di segnalazioni di natura discriminatoria o con finalità puramente diffamatorie o calunniose, che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale e/o professionale del segnalato.
Le tutele previste potrebbero non essere garantite in questi casi e rimane impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del Segnalante, nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, effettuata con dolo o colpa grave o al solo scopo di danneggiare il segnalato.
La normativa non pregiudica l'applicazione di alcune disposizioni normative, quali il segreto professionale forense e la segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

4. Tipi di Segnalazione

È possibile distinguere quattro tipi di segnalazioni, secondo il modo di presentazione:
- quelle presentate attraverso un **canale interno alla Società**;
- quelle presentate attraverso un **canale esterno**, istituito e gestito dall'A.N.AC.;
- la **Divulgazione pubblica**;
- la **Denuncia all'Autorità giudiziaria**.

4.1. La segnalazione interna

Il canale interno di segnalazione è lo strumento di cui avvalersi **in via prioritaria.**
Il canale interno **garantisce la riservatezza**, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, del Segnalante, del Facilitatore, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Le segnalazioni interne possono essere effettuate in forma **scritta**, anche mediante piattaforma informatica, e **orale**, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale o il colloquio **diretto** con il Gestore della segnalazione.
Il **Gestore della Segnalazione**, soggetto autonomo, dedicato e specificamente formato, assolve alle attività previste dalla normativa e di seguito indicate.

4.2. La segnalazione esterna

Il Segnalante può effettuare una segnalazione al canale attivato dall'A.N.AC. quando ricorre una delle seguenti **condizioni**:
- il canale di segnalazione interno non è stato attivato o, se attivato, non è conforme alla normativa;
- ha effettuato una segnalazione interna che non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere, sulla base di circostanze concrete allegate, che se effettuasse una segnalazione interna non avrebbe efficacia o determinerebbe il rischio di ritorsioni;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (p.e. per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l'ambiente).

Le istruzioni per l'utilizzo del canale di segnalazione esterna sono disponibili sul sito internet A.N.AC., unitamente alla disciplina generale, al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

4.3. La Divulgazione pubblica

Il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica quando ricorre una delle seguenti **condizioni**:
- ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna, o ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, senza avere riscontro nei termini previsti dalla normativa;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

L'ambito di applicazione dello strumento risulta pertanto **circoscritto ad ipotesi del tutto eccezionali**.

4.4. La Denuncia all'Autorità giudiziaria

Il Segnalante può rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo privato.
Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni sono rispettate dagli uffici delle Autorità giudiziarie che ricevono la denuncia.

5. Presentazione e gestione della segnalazione interna

5.1. Presentazione della Segnalazione interna

Le segnalazioni interne possono essere presentate attraverso il canale interno nelle seguenti modalità:
- **in forma scritta mediante il Portale** https://wb-fimautogemelli.appmynet.it/**.**

Il portale è liberamente accessibile anche tramite il link disponibile sul sito https://www.fimautogemelli.it/. È progettato in modo da consentire un accesso selettivo, con autenticazione informatica a più fattori ed utilizza strumenti di crittografia. Il Segnalante accede al portale compilando un form standard, con gli elementi indispensabili per una corretta segnalazione, e ottenendo le credenziali personali.
Se il Segnalante fornisce le proprie generalità, il Gestore della segnalazione riceve i dati identificativi e deve garantire la riservatezza.
Qualora il segnalante non fornisca le proprie generalità, la segnalazione verrà trattata come anonima.
Le credenziali personali, abbinate alla prima segnalazione, sono successivamente necessarie per ulteriori momenti di comunicazione con il Gestore (ricevere messaggi e/o richieste di chiarimento, inviare ulteriori informazioni di cui verrà eventualmente a conoscenza ad integrazione dei fatti segnalati). In caso di perdita delle credenziali personali, le stesse non potranno essere recuperate o duplicate in alcun modo; in questa eventualità, il Segnalante dovrà fare una nuova Segnalazione e farsi riconoscere.
Al fine di consentire l'approfondimento dei fatti segnalati, il portale permette l'instaurazione di un "dialogo" riservato tra il segnalante e il Gestore della segnalazione, nonché l'eventuale invio di documenti elettronici in allegato.
Il portale funge da registro elettronico delle segnalazioni e consente:
- l'attribuzione di un codice univoco progressivo,
- la tracciabilità dell'iter di gestione; anche nel caso di segnalazione ricevuta con altre modalità, tramite caricamento nel portale stesso.

- **in forma orale, su richiesta del Segnalante, mediante incontro diretto.**

È possibile la richiesta di un incontro diretto con il Gestore, che deve essere fissato entro un termine ragionevole. La richiesta deve essere presentata utilizzando il portale e compilando il form di segnalazione con la richiesta di incontro.

La data per l'incontro sarà accordata entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

5.2. Ricezione e avviso di ricevimento della Segnalazione

A seconda del canale di segnalazione scelto, le modalità di ricezione e registrazione sono:
a) **Segnalazioni ricevute tramite il portale**: la segnalazione viene registrata nel portale.
b) **Segnalazioni ricevute con incontro diretto:** nel corso di un incontro, la segnalazione è documentata, previo consenso del Segnalante, mediante verbale o registrazione dell'incontro. Al Segnalante è richiesto di verificare, rettificare o confermare il verbale con la propria sottoscrizione.
Entro sette giorni dalla ricezione, il Gestore rilascia **avviso di ricevimento al Segnalante**.
La segnalazione viene **annotata in un registro informatico (file excel, protetto tramite password) delle Segnalazioni**, con data ed ora di ricezione ed attribuzione di un codice univoco, nel quale saranno successivamente annotati eventuali documenti raccolti e gli esiti delle verifiche eseguite.
Nell'ipotesi in cui il Gestore sia il Segnalato, oppure lo stesso abbia un possibile conflitto di interesse, connesso alla segnalazione, tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio, dovrà astenersi dall'esprimere il proprio giudizio in merito alla segnalazione stessa. La segnalazione sarà gestita dal soggetto sostitutivo individuato dal Consiglio di Amministrazione mediate separato atto.

5.3. Valutazione preliminare e classificazione della Segnalazione

Il Gestore provvede tempestivamente all'analisi preliminare della Segnalazione, eventualmente richiedendo ulteriori informazioni e/o documentazione al Segnalante tramite il Portale.
All'esito di quest'analisi preliminare, il Gestore provvederà a classificare la segnalazione in una delle **seguenti categorie**:
a) **Segnalazione non rilevante**: segnalazione non pertinente ai sensi del precedente art. 3.1. **Viene archiviata dandone riscontro al Segnalante,** se sono disponibili i dati di contatto. Qualora ritenesse fondata e sufficientemente dettagliata la segnalazione, ancorché non riconducibile ad un illecito, il Gestore può valutare di sottoporre la stessa all'attenzione dell'organo amministrativo; dell'eventuale inoltro, viene dato riscontro al Segnalante se sono disponibili i dati di contatto.
b) **Segnalazione rilevante ma non trattabile**: segnalazione pertinente, ma senza sufficienti informazioni e/o elementi non è possibile procedere con ulteriori indagini. **Viene archiviata dandone riscontro al Segnalante,** se sono disponibili i dati di contatto.
c) **Segnalazione vietata**: segnalazione rientrante nelle casistiche individuate al par. 3.6. Il Gestore può valutare di sottoporre la segnalazione vietata all'organo amministrativo per l'eventuale avvio di un procedimento disciplinare e informare di ciò il Segnalante, se sono disponibili i dati di contatto. Nel caso in cui il Gestore dovesse accertare la presenza dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 24/2023 per un eventuale procedimento disciplinare, lo stesso avrà il suo seguito. **La Segnalazione viene archiviata con menzione dell'eventuale procedimento disciplinare e del relativo esito**.
d) **Segnalazione rilevante e trattabile**: segnalazione pertinente e sufficientemente circostanziata. Il Gestore dà avvio alla fase di verifica.

5.4. Fase di verifica e indagini interne

Se la segnalazione ricevuta è stata classificata come rilevante e trattabile, il Gestore procederà con l'avvio delle **verifiche ed indagini interne** al fine di **raccogliere ulteriori informazioni di dettaglio e verificare la fondatezza dei fatti segnalati**. Le verifiche possono essere eseguite, a titolo esemplificativo, mediante analisi di documenti, interviste, questionari. Il Gestore potrà richiedere ulteriori informazioni o documentazione al Segnalante e, nel caso di segnalazione anonima, chiedere il consenso a svelare la sua identità.
Non spetta al Gestore accertare responsabilità individuali, né svolgere controlli di legittimità o di merito, che spetteranno ai soggetti istituzionalmente competenti in azienda.
In questa fase, il Gestore si avvarrà del supporto delle funzioni aziendali, che dovranno prestare piena collaborazione e, ove ritenuto opportuno, di consulenti specializzati ed il cui coinvolgimento è funzionale all'accertamento della segnalazione, garantendo la riservatezza.
Il Gestore garantisce l'eventuale aggiornamento del riscontro a favore del Segnalante.

5.5. Conclusione della fase di verifica e riscontro al Segnalante

All'esito della fase di verifica, il Gestore:
- predispone una **relazione riepilogativa** delle indagini effettuate e delle evidenze emerse condividendola, in base agli esiti, **con i responsabili aziendali** interessati, al fine di definire le **azioni da avviare** a tutela della Società, senza indicazione del Segnalante;
- dà riscontro al Segnalante, **entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione, mediante la Piattaforma o altro mezzo idoneo, in merito al seguito che è stato dato o che s'intende dare.

Per la valutazione degli eventuali provvedimenti disciplinari da intraprendere e/o di eventuali comunicazioni alle Autorità competenti, il Gestore informa l'organo amministrativo ed il Collegio Sindacale.

5.6. Informativa periodica

Il Gestore informa semestralmente l'organo amministrativo ed il Collegio Sindacale circa il numero delle segnalazioni pervenute nel periodo ed i relativi sviluppi.

5.7. Segnalazione rilevante e trattabile riguardante i vertici aziendali

In caso di segnalazione rilevante e trattabile riguardante soggetti deputati a decidere eventuali misure disciplinari, denunce o altre azioni, il Gestore coinvolge immediatamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, al fine di coordinare e definire il processo di indagine.
In caso di segnalazione rilevante e trattabile che riguarda il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Gestore della segnalazione ne dà comunicazione al Collegio Sindacale.

5.8. Archiviazione e conservazione della Segnalazione

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al loro trattamento e comunque **non oltre cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale.

6. Le misure di protezione previste

Le **misure di protezione** si riconducono alle seguenti tutele:
- diritto alla riservatezza;
- divieto di ritorsione;
- misure di sostegno;
- limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione di alcune categorie di informazioni al ricorrere di determinate condizioni.

Per beneficiare delle misure di protezione, il soggetto deve rientrare fra i soggetti individuati al par. 3.3. e la segnalazione deve essere stata effettuata nel rispetto della presente procedura.
Sono vietate, in generale, rinunce e transazioni dei diritti e dei mezzi di tutela qui previsti.

Diritto alla riservatezza. L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere e a dare seguito alle segnalazioni, senza il consenso espresso del Segnalante. Viene così **garantito un regime di protezione**.

Divieto di ritorsione. Gli atti ritorsivi sono vietati. Sono nulli se eventualmente assunti, su dichiarazione dell'Autorità giudiziaria. L'onere di provare che tali condotte siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione è a carico del datore di lavoro.
Costituiscono esempi di ritorsioni: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro,

la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; le note di merito negative o le referenze negative; l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.
Eventuali comportamenti ritorsivi possono dare origine a procedimenti disciplinari nei confronti del responsabile e possono essere **denunciate all'A.N.AC.**, utilizzando il canale di segnalazione esterno[6].

Misure di sostegno. L'A.N.AC. stipula convenzioni con enti del terzo settore affinché forniscano misure di sostegno al Segnalante, prestando assistenza e consulenza a titolo gratuito. È istituito presso l'A.N.AC. l'elenco degli enti del terzo settore che forniscono tali servizi.

Limitazioni della responsabilità. Il Segnalante non è punibile, anche qualora i fatti segnalati dovessero risultare infondati e/o inconsistenti, o rivelasse informazioni coperte dall'obbligo di segreto (tra cui il segreto d'ufficio, il segreto professionale, il segreto scientifico o industriale)[7], di non divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, di tutela del diritto d'autore, di protezione dei dati personali; oppure offendano la reputazione del Segnalato, se al momento della segnalazione aveva fondati motivi per ritenere che la rivelazione delle informazioni fosse necessaria per scoprire la violazione e sono state utilizzate le modalità previste dalla normativa. Questa immunità può applicarsi a condizione che l'acquisizione di informazioni o l'accesso ai documenti sia avvenuto in modo lecito.

6.1. Tutela della riservatezza del Segnalante

La tutela della riservatezza del Segnalante è garantita anche in ambito giurisdizionale[8] e disciplinare[9].
Il Segnalante perde il diritto alla riservatezza qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale dello stesso per i reati di diffamazione e calunnia e nel caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave.
Nel caso in cui il soggetto che effettua la divulgazione pubblica si rivolga ad un giornalista, è tutelato dal segreto professionale dei giornalisti (come fonte della notizia) e non rientra nella normativa D.Lgs. n. 24/2023, beneficiando pertanto di una maggiore tutela.
La protezione della riservatezza non si applica invece nel caso in cui il Segnalante abbia intenzionalmente rivelato la sua identità (ricorrendo ai social), ferme restando tutte le altre forme di protezione previste. Nel caso in cui, colui che effettua la divulgazione non riveli la propria identità (utilizzando uno pseudonimo o un nickname, ricorrendo ai social), tali divulgazioni sono equiparabili alle segnalazioni anonime.

6.2. Tutela della riservatezza del Segnalato

[6] Il D. Lgs. n. 24/2023 prevede che le comunicazioni di ritorsioni siano trasmesse esclusivamente ad ANAC per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile. È importante, quindi, che chi ha subito una ritorsione non trasmetta la comunicazione a soggetti diversi da ANAC per non vanificare le tutele che il D. Lgs. n.24/2023 garantisce, prima fra tutte, la riservatezza. "Laddove la comunicazione di ritorsione pervenga erroneamente a soggetti pubblici o privati, invece che ad ANAC, tali soggetti sono tenuti a garantire la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata e a trasmettere ad ANAC la comunicazione, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che l'ha effettuata". "Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione o nell'ente in cui le ritorsioni sono state poste in essere non possono darne comunicazione ad ANAC" (Linee Guida ANAC).
[7] artt.326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio), 622 (Rivelazione di segreto professionale), 623 (Rivelazione di segreti scientifici o industriali) del codice penale, art.2105 del Codice Civile (Obbligo di fedeltà).
[8] "Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p."; "il rispetto dell'obbligo di riservatezza impone che le amministrazioni ed enti coinvolti nella gestione delle segnalazioni garantiscano tale riservatezza durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti". (Linee Guida ANAC)
[9] "Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso del segnalante". (Linee Guida ANAC)

Al fine di prevenire qualsiasi abuso, quindi al fine di impedire delazioni, diffamazioni, anche la divulgazione di dati personali del Segnalato che potrebbero implicare un danno alla sua reputazione, discriminazioni, o altri svantaggi, sono previste misure anche a tutela del Segnalato.
Il Segnalato viene informato dal Gestore in merito al suo coinvolgimento nel processo di segnalazione, al momento ritenuto opportuno, al fine di evitare la compromissione della fase di verifica e indagine interna.
Il Segnalato non può essere sanzionato disciplinarmente in mancanza di riscontri oggettivi circa la violazione segnalata, ovvero senza che si sia proceduto ad indagare i fatti oggetto di segnalazione e provveduto a contestare i relativi addebiti in conformità alla normativa e/o al contratto.
Il Segnalato può essere sentito, ovvero, su sua richiesta è sentito, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.
Le decisioni circa eventuali misure disciplinari, denunce o altre azioni da intraprendere, a seguito dei risultati delle verifiche condotte, sono prese dai vertici aziendali, secondo poteri/deleghe attribuite, e in ogni caso da soggetti diversi da chi ha condotto le indagini, al fine di evitare conflitti di interesse o assenza di imparzialità.
La tutela del Segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge che impongono l'obbligo di comunicazione del suo nominativo, ad esempio quando richieste dall'Autorità giudiziaria.

6.3. Ulteriore tutela della riservatezza del segnalato e tutela della riservatezza degli altri eventuali soggetti coinvolti nel processo di segnalazione

La tutela dell'identità delle persone menzionate nella segnalazione va garantita da parte della Società ed eventualmente di A.N.AC. fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante[10].

6.4. Trattamento dei dati personali

I dati personali di tutti soggetti coinvolti nella segnalazione sono trattati in conformità alla normativa vigente sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al D.Lgs. n. 196/2003 e sulla comunicazione tra autorità competenti[11].
Si evidenzia che i dati personali sono trattati dalla Società in qualità di Titolare del trattamento che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali, fornendo idonea informativa agli interessati.
Il Titolare del trattamento adotta le cautele necessarie al fine di evitare l'indebita circolazione di informazioni personali, non solo verso l'esterno, ma anche all'interno dell'organizzazione, garantendo che il trattamento dei dati personali sia limitato ai soli soggetti autorizzati.
Il Titolare del trattamento identifica e nomina formalmente i soggetti autorizzati, ovvero coloro che sono autorizzati al trattamento dei dati personali nel processo di segnalazione e fornisce agli stessi apposite istruzioni operative.

[10] "Il legislatore ha poi ritenuto di garantire la riservatezza: - Al facilitatore sia per quanto riguarda l'identità, sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza. - A persone diverse dal segnalato ma comunque implicate in quanto menzionate nella segnalazione o nella divulgazione pubblica (si pensi ad esempio a persone indicate come testimoni). La ratio della nuova disciplina va individuata nell'esigenza di salvaguardare i diritti di soggetti che, per effetto della segnalazione, potrebbero subire danni alla loro reputazione o altre conseguenze negative ancor prima che venga dimostrata l'estraneità o meno degli stessi ai fatti segnalati. (..) Fa eccezione a questo dovere di riservatezza delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità Giudiziarie e alla Corte dei conti. Ciò trova conferma nel fatto che il legislatore, nel prevedere la tutela della riservatezza nei procedimenti giudiziari, fa riferimento solo all'identità del segnalante e non anche a quella della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione" (Linee Guida ANAC) (confronta art. 12, c. 3, 4 e 7 D. Lgs. n.24/2023).

[11] La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione Europea è effettuata in conformità del Regolamento UE 2018/1725. Il regolamento (UE) 2018/1725, pubblicato in GUUE il 21 novembre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati. Esso va a integrare la disciplina prevista con regolamento (UE) 2016/679, che stabilisce norme generali per la protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali e per la libera circolazione dei dati personali nell'Unione, e mira ad allineare, per quanto possibile, le norme sulla protezione dei dati per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione a quelle adottate per il settore pubblico degli Stati membri.

l Titolare del trattamento, i Responsabili del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sono tenuti a rispettare i principi generali della normativa privacy.
Il processo di segnalazione prevede il trattamento dei soli dati personali strettamente necessari e pertinenti alle finalità per le quali gli stessi sono raccolti e le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
I dati personali che manifestatamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
Il Titolare del trattamento individua ed adottata misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.
Il Titolare del trattamento disciplina il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per suo conto ai sensi dell'art. 28 del GDPR (i Responsabili del trattamento).
I diritti degli interessati (diritto di accesso, rettifica, cancellazione cd. "diritto all'oblio", limitazione del trattamento, portabilità, opposizione) specialmente quelli del Segnalato, possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dal Codice privacy, che ne determina la sospensione qualora da essi possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante. In tali casi, dunque, al Segnalato è preclusa anche la possibilità, laddove ritenga che il trattamento che lo riguarda violi i suoi diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento ed eventualmente, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante privacy.

7. Formazione e Informazione

La procedura è pubblicata nel sito https://www.fimautogemelli.it/, nella sezione 'Segnalazione di whistleblowing', nel portale https://fimautogemelli.appmynet.it ed è esposta e resa facilmente accessibile nei luoghi di lavoro.

8. Violazione della procedura

Qualsiasi violazione della Procedura potrà costituire **illecito disciplinare sanzionabile** da parte della Società, in conformità a quanto stabilito nel paragrafo successivo.
In particolare, si evidenzia che sono sanzionabili:
- ritorsione nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- tentativo di ostacolo o ostacolo alla segnalazione;
- mancata esecuzione dell'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- violazione degli obblighi di riservatezza e di protezione dei dati personali;
- condanna, anche con sentenza in primo grado, per reati di diffamazione e calunnia o accertata responsabile civile con sentenza in primo grado in caso di segnalazione effettuata con dolo o colpa grave.

9. Sistema sanzionatorio

Il mancato rispetto o la violazione delle regole contenute nella procedura potrà determinare l'applicazione da parte della Società:
- di **provvedimenti disciplinari** a carico dei dipendenti nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile;
- la **risoluzione** del contratto e/o della collaborazione nei confronti dei collaboratori e terze parti.

In ogni caso, la Società potrà intraprendere tutte le azioni penali, civili o amministrative stabilite dalla legge, qualora si verifichino gli estremi per la sussistenza della responsabilità penale, civile o amministrativa.

10. Aggiornamento della procedura

La procedura è soggetta a revisione annuale ed è approvata dall'organo amministrativo della FIMAUTO S.P.A..